

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 dicembre 2025, n. 77

Integrazione del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).

(GU n.20 del 23-5-2026)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» ai sensi del quale il presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola);

Visto il decreto del presidente della provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1852 di data 28 novembre 2025, con la quale e' stato approvato il regolamento avente ad oggetto «Integrazione del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))»;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento dell'art. 12-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 10-12/Leg del 2009

1. Dopo l'art. 12 del decreto del presidente della provincia n. 10-12/Leg del 2009 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni per il reclutamento dei dirigenti negli anni 2025 e 2026). - 1. In alternativa alla procedura prevista dall'art. 2, per gli anni 2025 e 2026 il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene mediante corso-concorso che si articola nelle seguenti fasi procedurali:

- a) una prova di preselezione a risposta multipla;
- b) una prova scritta;
- c) una prova pratica per la verifica delle attitudini a rivestire il ruolo;
- d) un corso di formazione teorica;
- e) una prova orale.

2. La giunta provinciale, con propria deliberazione, approva il bando per l'indizione del corso-concorso e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

3. Il bando del corso-concorso contiene gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p), q), r), s) e t) nonche':

- a) l'indicazione del numero di candidati da ammettere alla prova scritta;
- b) l'indicazione delle materie oggetto della preselezione, della prova scritta, della prova pratica e della prova orale, nonche' la determinazione del punteggio massimo conseguibile e del punteggio necessario per il superamento di ciascuna prova, fermo restando quanto previsto dal comma 9 per il calcolo del punteggio complessivo da attribuire al candidato per l'inserimento in graduatoria.

4. La preselezione prevista dal comma 1, lettera a), e' effettuata mediante un test a risposta multipla che verte sulle materie specificate dal bando. Espletata la preselezione, la struttura provinciale competente forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascun candidato. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati stabilito dal bando ai sensi del comma 3, lettera a); sono comunque ammessi tutti i candidati risultati pari merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria.

5. La prova scritta prevista dal comma 1, lettera b), accerta le conoscenze teoriche e puo' consistere in un tema oppure in domande a risposta sintetica, che consentano in ogni caso alla commissione esaminatrice di valutare le conoscenze teoriche del candidato nonche'

le capacita' espositive, di analisi, logico-deduttive e argomentative.

6. La prova pratica per la verifica delle attitudini del candidato a rivestire il ruolo prevista dal comma 1, lettera c), consiste in una prova scritta o in una prova orale volta ad accertare le attitudini di leadership e di management, la capacita' di progettare, attuare e accompagnare il cambiamento, l'orientamento al risultato, le abilita' finalizzate a coordinare organizzazioni complesse e a confrontarsi con l'ambiente esterno, l'attitudine alla comunicazione, di promozione delle risorse umane e di motivazione dei collaboratori. Per lo svolgimento della prova pratica la commissione di cui all'art. 7 puo' essere integrata da un ulteriore membro esperto con competenze in selezione del personale o psicologia del lavoro.

7. I candidati che hanno superato le prove previste dai commi 5 e 6 svolgono un corso di formazione teorica, la cui frequenza e' obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova orale.

8. La prova orale prevista dal comma 1, lettera e), si svolge al termine del corso di formazione teorica e verte sulle materie specificate dal bando e sugli argomenti sviluppati nel corso di formazione teorica. La prova e' finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze, anche gestionali e organizzative richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative. All'interno della prova orale e' accertata anche la competenza linguistica del candidato.

9. A conclusione dell'espletamento delle prove previste al comma 1, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati dalla predetta commissione nella valutazione dei titoli, calcolati in base a quanto previsto dall'allegato A, e della prova scritta, della prova pratica e della prova orale, pesati secondo quanto stabilito dal bando e fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove.

10. La giunta provinciale approva l'operato della commissione esaminatrice e la graduatoria finale e dichiara i vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Il provvedimento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonche' all'albo telematico e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

11. Dopo l'immissione in ruolo i dirigenti scolastici neo assunti svolgono un periodo di formazione obbligatoria di natura teorico-pratica durante il periodo di prova.

12. Alla procedura prevista da questo articolo si applicano gli articoli 5, 7 e 13.»

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: Fugatti